Alberto Maria RIVOIRA
Andrea RUFFINETTO
DOTTORI COMMERCIALISTI IN TORINO

Circolare - Notiziario n. 02

26 febbraio 2019 ISSN 2465-3543

IN EVIDENZA
- Notizie in sintesi — Pag. 2

APPROFONDIMENTI
- Scadenze fiscali 2019 — Pag. 4
- Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi 2019 — Pag. 6
- Nuova certificazione degli utili corrisposti nel 2018 — Pag. 7
- Compensazione orizzontale del credito Iva — Pag. 8
- Divieto di compensazione in presenza di debiti erariali — Pag. 9
- Rimborso Iva annuale — Pag. 10

STRUMENTI OPERATIVI
- Check-list per visto di conformità ai fini Iva — Pag. 11
- Dichiarazione contributi Inps ridotti regime forfettario — Pag. 13

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
- Scadenze e adempimenti di bilancio — Pag. 15
- Tipologie di bilancio per le società di capitali — Pag. 17
- Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio — Pag. 18
- Tassa annuale libri sociali — Pag. 22

NON SOLO IMPRESA
- Reddito di cittadinanza — Pag. 23

AGEVOLAZIONI
- Beni strumentali ("Nuova Sabatini") – Anno 2019 — Pag. 24

SCADENZARIO
- Principali adempimenti mese di marzo 2019 — Pag. 25

Scarica la Circolare Notiziario in formato Word

Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario

EDITORE E PROPRIETARIO:
Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 10.400 interamente versato
SITO WEB: www.ratio.it
E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com
DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli
VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

CONSIGLIO DI REDAZIONE:
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi, Anselmo Castelli, Laura Nardi, Donatella Olivari, Alessandro Pratesi, Luca Reina, Roberto Stanghellini, Stefano Zanon
COMITATO DI ESPERTI:
O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall'Oca, F. Donato, A. Grassotti, A. Magnani, P. Meneghetti, D. Pernigotti, F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni, F. Zuech

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:
Mensile, vendita esclusiva per abbonamento.
DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.
SERVIZIO ABBONAMENTI:
Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

***Informativa Privacy** - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com.*
I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo http://www.ratio.it/privacy.

IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

ESTEROMETRO E SPESOMETRO PROROGATI AL 30.04.2019	• Il sottosegretario all'Economia ha annunciato la proroga dal 28.02.2019 al 30.04.2019 (che dovrà essere formalizzata attraverso un Dpcm) della prima scadenza dell'esterometro e dello spesometro del 2° semestre 2018. • La proroga è stata anche annunciata, tramite una nota del 13.02.2019, sul sito del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. • La proroga non riguarda, al momento, le comunicazioni dei dati delle liquidazioni Iva, che restano in scadenza il 28.02.2019, né l'invio dei dati per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate.
PROGRESSIVA SCOMPARSA DELLE RICEVUTE FISCALI	• Da una risposta fornita da Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco si rileva che, dal 1.01.2020, non potranno più essere emesse le ricevute fiscali (termine anticipato al 1.07.2019 per soggetti con volume d'affari superiore a € 400.000,00).
IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO DELLA FATTURA ELETTRONICA	• L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di invio di fattura elettronica e notifica da parte dello Sdi di "impossibilità di recapito", il sistema comunica la fattura all'Agenzia che deposita la stessa nell'area Fatture e Corrispettivi e invia al mittente via Pec, o per il tramite di un provider accreditato, la ricevuta di "impossibilità di recapito". • Il mittente, in tali situazioni, deve comunicare, per vie diverse dallo Sdi, al cessionario/committente che l'originale della fattura è disponibile nella sua area riservata del sito Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia; inoltre, può inviare una copia analogica/informatica della fattura elettronica.
ADDEBITO COSTO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA	• Si segnala che, talvolta, gli esercenti addebitano un costo per l'emissione della fattura elettronica. Si tratta di un comportamento contrario alla legge che, per quanto possa apparire giustificato, sia la direttiva europea (2006/112/Ce) sia la legge nazionale (D.P.R. 633/1972) vietano. • L'art. 21, c. 8 D.P.R. 633/1972 prevede che le spese di emissione delle fatture e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.
INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE	• In presenza di un punteggio basso scaturente dai nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale sarà possibile sia interagire con il software di calcolo sia incrementare spontaneamente i ricavi/compensi in dichiarazione. • L'utilizzo singolo o combinato di queste funzionalità potrà, infatti, consentire ai contribuenti sia di disinnescare alcuni indicatori di affidabilità che potrebbero peggiorare il risultato finale dell'indicatore sia di migliorare il giudizio complessivo, grazie ai maggiori componenti positivi inseriti in adeguamento.
NON PROFIT E CONTRIBUTI PUBBLICI	• Entro il 28.02.2019 le associazioni e fondazioni che nell'anno 2018 hanno ricevuto da soggetti pubblici qualsiasi tipo di vantaggio economico, per un importo pari o superiore a € 10.000,00, devono pubblicare le relative informazioni sul proprio sito Internet o portale digitale. • Tali adempimenti riguardano tutti gli enti che adotteranno la qualifica di ente del Terzo settore (Ets), iscrivendosi in una delle sezioni dell'istituendo Registro unico nazionale.
PORTALE PER VISUALIZZARE LE SPESE MEDICHE E SANITARIE	• Il Ministero dell'Economia, il 7.02.2019, ha comunicato che i contribuenti potranno consultare in tempo reale le spese trasmesse al Sistema tessera sanitaria, attraverso il portale www.sistemats.it. • Pertanto, non sarà necessario attendere la dichiarazione dei redditi precompilata. Sarà possibile consultare i dati sanitari relativi agli anni 2017, 2018 e 2019. Potranno essere esportati e analizzati attraverso statistiche e si potranno segnalare eventuali incongruenze.
DICHIARAZIONE TARDIVA E RIMBORSO DEL CREDITO	• La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha ritenuto legittimo richiedere (e ottenere) il rimborso di un credito, non contestato, esposto in una dichiarazione presentata tardivamente, anche nel caso in cui sia stata pagata integralmente la cartella di pagamento scaturente dall'iscrizione a ruolo conseguente alla dichiarazione tardiva.
PACE CONTRIBUTIVA	• Il D.L. 4/2019 ha previsto la facoltà di riscattare i periodi non coperti da contribuzione, che si trovano tra due periodi di lavoro per i quali risultano pagati i contributi. I periodi riscattabili sono compresi tra la data di prima iscrizione alla previdenza, successiva al 31.12.1995 e l'ultimo contributo versato all'Inps. • Per il calcolo dell'onere del riscatto si utilizzano gli stessi criteri previsti per il riscatto della laurea; inoltre, l'onere è detraibile dall'imposta lorda in misura pari al 50%, ripartito in 5 quote annuali di pari importo.

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Notizie in sintesi (segue)

CEDOLARE SECCA PER AFFITTI DI LOCALI COMMERCIALI	• Confedilizia ha riassunto in un vademecum i principali aspetti relativi all'avvio del regime della cedolare secca per l'affitto di locali commerciali, introdotto dalla legge di Bilancio 2019. • In particolare, i contratti di locazione devono essere stipulati nel corso del 2019 e la cedolare del 21% potrà essere applicata per l'intera durata del contratto. Il nuovo regime riguarda le unità immobiliari di categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente.
RADDOPPIO DEI TERMINI E IRAP	• Le direzioni regionali e provinciali dell'Agenzia delle Entrate sono state invitate ad abbandonare ogni contestazione in materia di Irap se accertate oltre l'ordinaria decadenza, poiché non si applica il raddoppio dei termini in presenza di un reato tributario.
CESSIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE	• La Cassazione ha affermato che, nell'ambito della cessione di uno studio professionale, solo la cessione della clientela è tassabile come reddito diverso. I corrispettivi per gli arredi, per il divieto di concorrenza e per l'avviamento e, in generale, per gli obblighi di fare e non fare, devono essere considerati in modo distinto, in quanto parte del complesso dei beni idonei allo svolgimento dell'attività.
FERMO E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO	• Il Ministero dell'Interno, con circolare 12.01.2019, ha fornito precisazioni sulle novità introdotte dalla L. 113/2018, in tema di fermo e sequestro amministrativo di veicoli. • In particolare, il veicolo sottoposto a tali misure cautelari deve essere affidato subito all'avente diritto alla custodia, anche se si tratta di ciclomotori o motoveicoli, che coincide con il proprietario, il conducente o gli altri obbligati in solido. In caso di sua assenza o rifiuto il veicolo è affidato al custode, ma l'avente diritto deve provvedere immediatamente al ritiro e alla custodia entro 5 giorni. Inoltre, non è più applicabile il fermo del veicolo che circola durante il fermo fiscale.
COMUNICAZIONI COMMERCIALI TRAMITE POSTA CARTACEA	• Con la pubblicazione del D.P.R. 8.11.2018, n. 149 sono state apportate modifiche al regolamento sul registro delle opposizioni, ossia il registro nel quale si deve iscrivere chi non vuole ricevere comunicazioni commerciali dirette. Il documento estende la sua operatività al marketing effettuato con l'impiego della posta cartacea, oltre al marketing telefonico, operativo dal 2010.
ANTIRICICLAGGIO E PROFESSIONISTI	• Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha reso disponibili le regole tecniche in materia di antiriciclaggio. • È stato chiarito che i professionisti devono procedere all'autovalutazione del rischio, senza delegarlo a soggetti esterni. I fattori di rischio possono riferirsi alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai servizi offerti. • L'autovalutazione consentirà poi di attivare le misure necessarie per la gestione e la mitigazione del rischio medesimo.
RIFORMA DELLA CRISI D'IMPRESA	• È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 12.01.2019, n. 14, ossia la riforma della crisi d'impresa. Tra le principali novità si segnala l'istituto dell'allerta che dovrebbe favorire l'emergere della crisi agli inizi della stessa, al fine di consentire all'impresa di adottare le necessarie contromisure o chiedere l'intervento degli organismi di composizione della crisi. Sono presenti anche le norme sul sovraindebitamento, che regolano la crisi dei soggetti esclusi dalla liquidazione giudiziale e dovrebbero consentire di reimmettere sul mercato imprese potenzialmente produttive. • Inoltre, vi sono modifiche all'obbligo di nomina degli organi di controllo: infatti, sarà sufficiente il superamento per 2 esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti: 2 milioni di euro di attivo, 2 milioni di euro di ricavi e 10 dipendenti occupati durante l'esercizio.
LEGGE ANTICORRUZIONE	• La L. 3/2019 ha previsto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità a vita di contrattare con la Pubblica Amministrazione per le persone fisiche con reati di corruzione. Al contrario, per le persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio sono stati commessi tali reati, dal 31.01.2019, l'interdizione varierà tra i 2 e i 7 anni.
REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI	• Il decreto semplificazioni ha introdotto un nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti (in sostituzione del Sistri) attraverso la creazione del Registro elettronico nazionale. Il nuovo sistema sarà disciplinato da un decreto del Ministero dell'Ambiente. • Saranno obbligati a iscriversi: - enti e imprese che effettuano trattamento rifiuti; - produttori di rifiuti pericolosi; - enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale; - commercianti/intermediari di rifiuti pericolosi; - consorzi istituiti per recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

APPROFONDIMENTO

Scadenze fiscali 2019

Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti.

	Periodo di riferimento		Scadenza	Proroga	Spunta
Versamento mensile IVA, ritenute, contributi	Gennaio 2019		18.02.2019		☒
	Febbraio 2019		18.03.2019		☐
	Marzo 2019		16.04.2019		☐
	Aprile 2019		16.05.2019		☐
	Maggio 2019		17.06.2019		☐
	Giugno 2019		16.07.2019		☐
	Luglio 2019		20.08.2019		☐
	Agosto 2019		16.09.2019		☐
	Settembre 2019		16.10.2019		☐
	Ottobre 2019		18.11.2019		☐
	Novembre 2019		16.12.2019		☐
	Dicembre 2019		16.01.2020		☐
Versamento trimestrale IVA, contributi fissi Inps artigiani e commercianti	1° trimestre 2019		16.05.2019		☐
	2° trimestre 2019		20.08.2019		☐
	3° trimestre 2019		18.11.2019		☐
	4° trimestre 2019 IVA solo soggetti trimestrali speciali		17.02.2020		☐
Richiesta di rimborso-compensazione IVA infrannuale – Mod. TR	1° trimestre 2019		30.04.2019		☐
	2° trimestre 2019		31.07.2019		☐
	3° trimestre 2019		31.10.2019		☐
Elenchi Intrastat	Gennaio 2019		25.02.2019		☒
	Febbraio 2019		25.03.2019		☐
	Marzo 2019	1° trimestre 2019	26.04.2019		☐
	Aprile 2019		27.05.2019		☐
	Maggio 2019		25.06.2019		☐
	Giugno 2019	2° trimestre 2019	25.07.2019		☐
	Luglio 2019		26.08.2019		☐
	Agosto 2019		25.09.2019		☐
	Settembre 2019	3° trimestre 2019	25.10.2019		☐
	Ottobre 2019		25.11.2019		☐
	Novembre 2019		27.12.2019		☐
	Dicembre 2019	4° trimestre 2019	27.01.2020		☐
Comunicazione dati fatture, esterometro e comunicazione liquidazioni Iva	Comunicazione dati fatture 2018	2° semestre 2018	28.02.2019	30.04.2019	☐
	Esterometro 2019	Gennaio 2019	28.02.2019	30.04.2019	☐
		Febbraio 2019	1.04.2019		☐
		Marzo 2019	30.04.2019		☐
		Aprile 2019	31.05.2019		☐
		Maggio 2019	1.07.2019		☐
		Giugno 2019	31.07.2019		☐
		Luglio 2019	2.09.2019		☐
		Agosto 2019	30.09.2019		☐
		Settembre 2019	31.10.2019		☐
		Ottobre 2019	2.12.2019		☐
		Novembre 2019	31.12.2019		☐
		Dicembre 2019	31.01.2020		☐
	Comunicazione liquidazioni Iva 2019	1° trimestre 2019	31.05.2019		☐
		2° trimestre 2019	16.09.2019		☐
		3° trimestre 2019	2.12.2019		☐
		4° trimestre 2019	1.03.2020		☐

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Scadenze fiscali 2019 (segue)

	Periodo di riferimento	Scadenza	Proroga	Spunta
Comunicazioni spese sistema tessera sanitaria	Farmacie/parafarmacie/ strutture sanitarie pubbliche-private/medici/odontoiatri/psicologi/ ostetriche/infermieri/ottici/tecnici di radiologia medica	31.01.2019		☐
	Spese veterinarie	28.02.2019		☐
Presentazione dichiarazioni annuali	Invio telematico Mod. Iva/2019	30.04.2019		☒
	Invio telematico CU/2019	7.03.2019	Consegna al percettore entro il 1.04.2019	☐
	Invio telematico Mod. 730/2019	23.07.2019		☐
	Invio telematico Mod. Redditi e Irap	30.09.2019		☐
	Invio telematico Mod. 770/2019	31.10.2019		☐
Versamenti relativi a Redditi - Irap - Iva	Saldo annuale Iva 2018	18.03.2019	È possibile il differimento al termine di versamento delle imposte dirette con maggiorazione dello 0,40% per mese.	☐
	• Saldo 2018 e 1° acconto 2019 imposte e contributi, cedolare secca e imposte sostitutive • Diritto C.C.I.A.A.	1.07.2019 *oppure* 31.07.2019 + magg. 0,40%		☐ ☐
	2° acconto 2019 imposte e contributi, cedolare secca e imposta sostitutiva	2.12.2019		☐
	Versamento acconto Iva 2019	27.12.2019		☐
Imposta sostitutiva rivalutazione TFR	Versamento saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR (anno 2018)	18.02.2019		☒
	Versamento acconto imposta sostitutiva 2019 rivalutazione TFR	16.12.2019		☐
Altri adempimenti	Istanza Inps regime agevolato contributivo (forfettari)	28.02.2019		☐
	Versamento tassa annuale libri sociali	18.03.2019		☐
	Stralcio somme a ruolo (ISEE inferiore a € 20.000,00)	30.04.2019		☐
	Istanza "rottamazione cartelle" mod. DA-2018	31.05.2019		☐
	Dichiarazione integrativa e versamento 1ª rata definizione PVC			☐
	Istanza di definizione controversie tributarie			☐
	Istanza sanatoria irregolarità formali			☐
	Versamento 2ª/3ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2017 e al 1.01.2018	1.07.2019		☐
	Redazione e asseverazione perizia + versamento imposta sostitutiva (1ª rata) rivalutaz. terreni e partecipazioni al 1.01.2019			☐
	1ª rata imposta sostitutiva (60%) estromissione 2019	2.12.2019		☐
Imposta di bollo su documenti informatici	Versamento imposta di bollo scritture contabili elettroniche	30.04.2019		☐
	Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche – 1° trimestre 2019	23.04.2019		☐
	2° trimestre 2019	22.07.2019		☐
	3° trimestre 2019	21.10.2019		☐
	4° trimestre 2019	20.01.2019		☐
IMU e Tasi	Versamento acconto 2019	17.06.2019		☐
	Dichiarazione variazioni 2018	1.07.2019		☐
	Versamento saldo 2019	16.12.2019		☐
Versamento IVS	4° trimestre 2018 (fissi)	18.02.2019		☐
	1° trimestre 2019 (fissi)	16.05.2019		☐
	1° acconto 2019 (eccedenti minimale)	1.07.2019		☐
	1° acconto 2019 con maggiorazione 0,40% (eccedenti minimale)	31.07.2019		☐
	2° trimestre 2019 (fissi)	20.08.2019		☐
	3° trimestre 2019 (fissi)	18.11.2019		☐
	2° acconto 2019 (eccedenti minimale)	2.12.2019		☐

CHECK LIST SCADENZE FISCALI 2019 (COMPILABILE)

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi 2019

Si propone una check list utile per la raccolta dei dati inerenti la stesura della Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi 2019.

Certificazione		Scadenza	
Dividendi		1.04[1]	☐
Ritenute interessi attivi (esempio: finanziamenti soci fruttiferi)		1.04[1]	☐
Certificazione Unica	Ordinaria	7.03 (Trasmissione all'Agenzia Entrate)[2]	☐
	Sintetica	1.04[1] (Consegna al percipiente)	☐

Lavoro autonomo – Raccolta dati	
☐	Copia fatture professionisti
☐	Copia fatture intermediari di commercio
☐	Copia fatture minimi e forfettari
☐	Copia degli F24
☐	Compilazione registro compensi a terzi

Brogliaccio compensi a terzi – Anno .....

Percipiente	Mario Rossi		
Nato a	Milano (MI)	il	1.02.1960
Codice fiscale	RSSMRA60B01F205S	P. Iva	01410480541

Anno	Caus.	Data pagam.	Onorari	Iva	Rimborsi	Totale	Impon. Irpef	Rit. acconto	Totale pagato	Tot. non pagato
2018	Provvigioni novembre	10.12	2.082,14	458,07		2.540,21	1.041,07	239,45	2.222,16	318,05
Totale										

☐ Distinta versamento ritenute

Distinta versamento ritenute

Data versamento	16.01.2019	Riferimenti F24	

Percipiente	Numero fattura	Data fattura	Codice tributo	Mese pagamento	Importo ritenuta acconto	Importo pagato
Mario Rossi	21	30.11.2018	1040	Dicembre	239,45	239,45
Totale						239,45

Note

1. Il 31.03.2019 cade di domenica.
2. Per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione pre-compilata (Mod. 730), il termine di trasmissione all'Agenzia delle Entrate è fissato al 31.10 analogamente a quanto previsto per il Mod. 770.

CHECK LIST CERTIFICAZIONE UNICA LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI 2019 (COMPILABILE)

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Nuova certificazione degli utili corrisposti nel 2018

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello da utilizzare per l'attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all'imposta sul reddito delle società, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1.01.2018, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.
Nel nuovo schema di certificazione è stata recepita l'equiparazione del trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata, con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1.01.2018 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, che prevede una omogenea tassazione a titolo di imposta.
Tuttavia, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1.01.2018 ed il 31.12.2022 continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni.
*La certificazione degli utili corrisposti nel 2018 deve essere rilasciata, entro il **31.03.2019**.*
I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.

OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE	**Corresponsione di utili**	**Utili** derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti o non residenti, in qualunque forma corrisposti.	Sono esclusi gli utili corrisposti a soggetti residenti assoggettati a **ritenuta alla fonte** a **titolo d'imposta** o ad **imposta sostitutiva**.
	Corresponsione di proventi equiparati agli utili	Proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all'art. 44, c. 2, lett. a) Tuir.	• Titoli e strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici. • Partecipazioni in società non residenti, se la relativa remunerazione è stata totalmente indeducibile nella determinazione del reddito di impresa.
		Proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, di cui all'art. 44, c. 1, lett. f) Tuir, con apporto di capitale, ovvero di capitale e opere o servizi.	
		Interessi riqualificati come utili ai sensi **dell'art. 98 Tuir (in vigore fino al 31.12.2007)**.	
PRINCIPALI DATI DA INSERIRE	**Utili**	• **Numero delle azioni** o quote ed eventuale **percentuale di possesso** (in caso di contitolarità). • **Dividendo unitario** senza alcun troncamento e **dividendo complessivo lordo**, suddiviso tra l'ammontare corrisposto con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007, con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e sino all'esercizio in corso al 31.12.2016 e con utili prodotti in data successiva. • **Ritenute operate** o **imposta sostitutiva applicata**. • **Imposta eventualmente applicata** all'estero. • Dividendi relativi a distribuzioni di utili e riserve formatisi nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza fiscale, che non concorrono a formare il reddito dei soci.	
	Proventi equiparati	• Dati dei proventi e delle ritenute relativi a: - titoli e strumenti finanziari, di cui all'art. 44, c. 2, lett. a) Tuir; - contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, di cui all'art. 44, c. 1, lett. f) Tuir, con l'apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi.	

ESEMPIO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA A UTILI CORRISPOSTI A PERSONA FISICA IN RELAZIONE A PARTECIPAZIONI QUALIFICATE (CON UTILI FORMATI FINO AL 31.12.2016)

Compensazione orizzontale del credito Iva

*Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l'apposizione del visto di conformità, a € 5.000. Pertanto, le **compensazioni orizzontali**, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all'anno, **per importi superiori a € 5.000,00 annui**, possono essere effettuate **dal 10° giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce.*
*Per i titolari di partita Iva è obbligatorio utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dall'importo del credito compensato. Per il **rimborso del credito Iva**, **la soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000**. Per le **start up innovative** vige il limite più elevato di **€ 50.000**.*

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA • Annuale • Infrannuale	**Importi annui fino a € 5.000,00**	La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a partire **dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce** e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva[2]. **Esempi**: • Il **credito Iva 2018** può essere compensato **dal 1.01.2019**. • Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2019 può essere compensato dal 2.05.2019 (termine di presentazione del modello Iva TR è il 30.04.2019).
	Importi annui superiori a € 5.000,00[1] Dal 24.04.2017	La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata **dal 10° giorno successivo a quello di presentazione** della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. **Esempio**: Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2019 è compensabile dal 10.05.2019 (con presentazione del modello Iva TR il 30.04.2019). È richiesta l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alla **dichiarazione o istanza (annuale o infrannuale)** da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile.
	Modalità	Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate i soggetti titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva (indipendentemente dal superamento della soglia di € 5.000 annui).

Note	• Per le **società non operative**, comprese le società che dichiarano perdite fiscali per 5 periodi d'imposta consecutivi, o che sono in perdita per 4 periodi e dichiarano un reddito inferiore a quello minimo nel 5° periodo, è previsto il **divieto di compensare il credito** che emerge dalla dichiarazione relativa all'anno in cui la società è qualificata come di comodo. • La società in perdita sistematica nel quinquennio 2013-2017 non potrà compensare il credito Iva dell'anno 2018, in quanto di comodo dal 2018. • L'importo massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione nel modello F24, ovvero rimborsabili, con procedura semplificata al concessionario della riscossione è pari a **€ 700.000,00** (limite elevato a € 1.000.000 per i subappaltatori edili che nell'anno precedente abbiano realizzato un volume di affari costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in subappalto). 1. Elevato a **€ 50.000** per le start up innovative. 2. Il credito infrannuale di importo fino a € 5.000 può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo alla presentazione del modello Iva TR trimestrale da cui emerge.

Tavola n. 1 — **Esempi di compensazione orizzontale del credito Iva annuale**

Importo credito Iva anno 2018		Limiti alla compensazione	Presentazione preventiva dichiaraz. Iva	Visto di conformità	Utilizzo F24 telematico Agenzia Entrate	Possibilità di compensazione
1° caso	€ 4.000	Nessuno Inferiore a € 5.000	No	No	Obbligatorio	Dal 1.01.2019
2° caso € 15.000	€ 3.000 Utilizzo 16.01.2019	Nessuno Inferiore a € 5.000	No	No		Dal 1.01.2019
	€ 1.000 Utilizzo 16.02.2019	Nessuno Progressivo € 4.000 inferiore a € 5.000	No	No		Dal 1.01.2019
	€ 11.000 Utilizzo 16.05.2019	Sì Progressivo € 15.000 superiore a € 5.000	Sì Entro il 30.04.2019	Sì[1] Superiore a € 5.000		Dal 10.05.2019[2]
Note	1. Se la dichiarazione non è già stata presentata con visto di conformità occorre inviare una dichiarazione integrativa entro il mese precedente la compensazione. 2. Trasmissione del modello F24 dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione Iva.					

Divieto di compensazione in presenza di debiti erariali

*Dal 1.01.2011 vige il **divieto** di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in **compensazione nel modello F24** in presenza di **imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00,** per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni **orizzontali**.*
*È consentito il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Con tale compensazione il contribuente può azzerare le proprie posizioni debitorie iscritte a ruolo, in modo da procedere successivamente alla compensazione ordinaria mediante modello F24 del residuo credito con eventuali altri debiti. Per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione è stato istituito il **codice tributo RUOL**, da utilizzare nel modello **F24 Accise**, indicando la Provincia dell'ambito di competenza dell'Agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare.*

LIMITAZIONE ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI	**Diritti iscritti a ruolo**	Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo **superiore a € 1.500,00**.	Per le quali sia **scaduto il termine di pagamento**.
	Vincolo	Il contribuente deve assolvere, preventivamente, l'intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori.	Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24.
	Crediti erariali interessati	• Il divieto di compensazione opera in merito a: - **imposte dirette (Irpef, Ires)**; - **Irap**; - **addizionali alle imposte dirette**; - **Iva**; - **altre imposte indirette** (es.: imposta di registro).	
	Compensazione orizzontale	Il **divieto** riguarda esclusivamente l'ipotesi di compensazione "orizzontale" o "esterna", che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.	
IMPORTO LIMITE DI € 1.500,00	**Limite di € 1.500,00**	Il limite è costituito dall'ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, compresi anche i relativi accessori.	In essere al momento del versamento.
	Più cartelle	Nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell'effettuazione del versamento.	
	Pagamento parziale	In caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all'ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24.	
	Modalità di verifica della posizione	• Riscontro con le cartelle notificate ai contribuenti interessati. • Accesso dal sito di Equitalia S.p.a. al proprio **Estratto conto Equitalia**, ossia all'elenco delle cartelle e degli avvisi di pagamento relativi al proprio codice fiscale/partita Iva. • Presso gli **sportelli degli agenti della riscossione**.	
	Sanzione per inosservanza del divieto	In presenza di **debito erariale scaduto di importo superiore a € 1.500,00**, al contribuente che utilizza in compensazione i crediti erariali si applica la **sanzione del 50%** dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.	**Fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato**.

ESEMPIO DI UTILIZZO DEL CREDITO ERARIALE IN COMPENSAZIONE DEL DEBITO ISCRITTO A RUOLO SCADUTO

Rimborso Iva annuale

Il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale deve essere chiesto mediante la compilazione del rigo VX4. ***È pari a € 30.000 l'importo dei rimborsi che possono essere eseguiti senza prestazione di garanzia****. Per gli importi superiori a € 30.000 la garanzia è alternativa alla presentazione della dichiarazione munita di visto di conformità (o sottoscrizione dell'organo di controllo) e di dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e di versamento dei contributi per rimborsi chiesti da soggetti non "a rischio". Devono, pertanto, essere considerate separatamente la soglia di € 5.000, oltre la quale è richiesta l'apposizione del visto di conformità per le compensazioni e quella di € 30.000, prevista per i rimborsi.*

MODALITÀ DI RICHIESTA	**Quadro VX**	Consente la richiesta di rimborso del credito Iva mediante la presentazione della dichiarazione annuale.
	Termini	La dichiarazione Iva 2019 deve essere presentata nel periodo compreso tra il **1.02.2019 e il 30.04.2019**.

IPOTESI DI RIMBORSO	Cessazione di attività.	**Importi anche inferiori a € 2.582,28**
	Minore eccedenza detraibile del triennio.	
	Aliquota media acquisti superiore a quella delle operazioni effettuate.	**Importo minimo € 2.582,28**
	Operazioni non imponibili superiori al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.	Il rimborso può essere richiesto anche per una sola parte della differenza dell'Iva a credito.
	Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche.	
	Operazioni non soggette all'imposta.	
	Esportazioni e operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.	
	Rappresentante fiscale di soggetto non residente o soggetto estero identificatosi direttamente.	
	Se l'**eccedenza detraibile è superiore a € 2.582,28**, il rimborso compete anche se è richiesto per un importo inferiore.	

Esempio n. 1 — **Effettuazione in prevalenza di operazioni non soggette all'imposta**

Dati	Credito Iva 2018 risultante dal modello Iva 2019.	€ 50.000
	Trasporti per conto di committenti italiani imponibili Iva.	€ 100.000
	Trasporti per conto di committenti Ue fuori campo Iva ex art. 7-ter.	€ 300.000
Verifica	Prevalenza delle operazioni fuori campo Iva (300.000,00 : 400.000,00).	75%
Diritto al credito	• È possibile chiedere il rimborso del credito Iva. • Poiché l'importo del credito è superiore a € 30.000,00 la dichiarazione Iva deve contenere il visto di conformità (ovvero sottoscrizione dell'organo di controllo) e l'attestazione delle condizioni patrimoniali e di versamento dei contributi, con consegna del documento di identità al soggetto che provvede all'invio della dichiarazione Iva (in alternativa il contribuente può prestare garanzia). • Nel caso di assenza di uno dei requisiti patrimoniali e/o versamento dei contributi è necessaria la prestazione della garanzia. La società inoltre non è di comodo.	

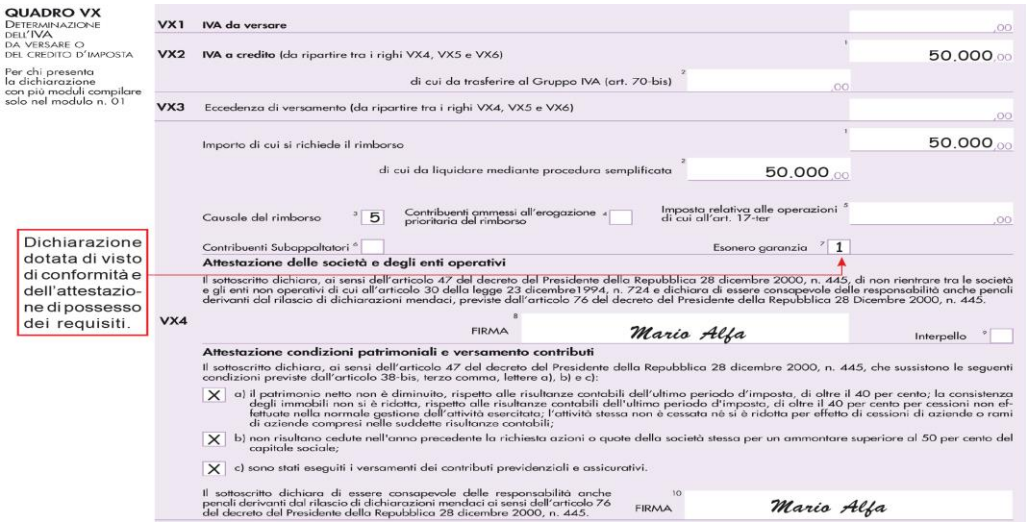

QUADRO VX
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01

VX1 IVA da versare ,00

VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) 1 50.000,00

di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis) 2 ,00

VX3 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) ,00

Importo di cui si richiede il rimborso 1 50.000,00

di cui da liquidare mediante procedura semplificata 2 50.000,00

Causale del rimborso 3 5 — Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 4 — Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter 5 ,00

Contribuenti Subappaltatori 6 — Esonero garanzia 7 1

Dichiarazione dotata di visto di conformità e dell'attestazione di possesso dei requisiti.

VX4

Attestazione delle società e degli enti operativi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

FIRMA 8 Mario Alfa — Interpello 9

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

[X] a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

[X] b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

[X] c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. FIRMA 10 Mario Alfa

RIMBORSO IVA IMPORTI INFERIORI A € 2.582,28

ESEMPIO ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI AMMORTIZZABILI

STRUMENTI OPERATIVI

Check-list per visto di conformità ai fini Iva

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a € 5.000 annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, di cui all'art. 35, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 241/1997, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti.
La richiesta di rimborsi per importi superiori a € 30.000 può richiedere l'apposizione del visto di conformità in alternativa alla prestazione della garanzia in capo ai soggetti non "a rischio". L'apposizione del visto è unica e ha effetto sia per la compensazione sia per il rimborso.

Esempio | **Visto di conformità per credito Iva**

Studio		
Contributente	P. Iva	Codice attività ……..……
Start-up		☐

Controllo codice attività		**Sì**	**No**
Documentazione contabile	Il codice attività corrisponde a quello risultante dalla documentazione contabile?	☐	☐
Attività prevalente	Il codice attività corrisponde a quello riferito all'attività prevalente in base al volume d'affari?	☐	☐

Tenuta e conservazione delle scritture contabili		
Tenuta delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva	Direttamente dal professionista.	☐
	Da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale (sotto il controllo e la responsabilità del professionista).	☐
	Direttamente dal contribuente (sotto il controllo e la responsabilità del professionista).	☐
	Da Caf imprese.	☐
	Da società di servizi di associazione di categoria.	☐
	Da soggetto non abilitato ad apporre il Visto di conformità.	☐

Registri regolarmente tenuti		**Sì**	**No**
Le scritture contabili obbligatorie ai fini Iva sono tenute e conservate regolarmente	Registro fatture emesse.	☐	☐
	Registro corrispettivi.	☐	☐
	Registro acquisti.	☐	☐

Corrispondenza con dati indicati in dichiarazione		**Sì**	**No**
I dati esposti nella dichiarazione corrispondono alle risultanze delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva?		☐	☐
Il credito Iva 2017 riportato nel 2018 coincide con l'ammontare risultante dalla dichiarazione Iva relativa a tale anno, regolarmente presentata in via telematica?		☐	☐
Ammontare del credito Iva 2017 utilizzato in compensazione "orizzontale" nel mod. F24.	€		
Tale importo corrisponde a quanto indicato del mod. Iva 2019?		☐	☐
Credito Iva 2018 risultante dal modello Iva 2019.	€		

Verifica della formazione del credito Iva	**Sì**	**No**
Prevalenza di operazioni attive soggette ad aliquote inferiori rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.	☐	☐
Presenza di operazioni non imponibili.	☐	☐
Presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili.	☐	☐
Presenza di operazioni non soggette a imposta.	☐	☐
Presenza di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.	☐	☐

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Check-list per visto di conformità ai fini Iva

Esempio (segue) **Visto di conformità per credito Iva**

Verifica della documentazione			Sì	No
Credito destinato all'utilizzo in compensazione	Maggiore o uguale al volume d'affari.	**Verifica integrale** della corrispondenza tra documentazione e scritture contabili (di tutti i documenti dell'anno).	☐	☐
	Minore del volume d'affari.	Verifica dei **documenti di acquisto con Iva superiore al 10% del totale Iva detratta**[1] (deve esserne conservata copia unitamente alla check-list del controllo svolto).	☐	☐
Credito Iva anni precedenti	Ai fini del computo dell'ammontare del credito, si deve tenere conto anche dell'eventuale credito proveniente dall'eccedenza formatasi in anni precedenti e non richiesta a rimborso, né utilizzata in compensazione.			
	Il controllo del credito dei periodi precedenti si limita alla verifica dell'esposizione del credito nella dichiarazione presentata.			
Totale importo Iva	Importo complessivo dell'Iva detratta: € ..... (come risulta dalla dichiarazione Iva).	x 10% = €		
Nota[1]	Se, per esempio, l'ammontare complessivo Iva detratta è € 100.000, devono essere controllate tutte le fatture con Iva superiore a € 10.000.			

Controlli successivi (consigliati da Cndcec)	Risposte	Importi	Osservazioni
Il soggetto è esportatore abituale?			
Il soggetto è una società non operativa?			
Contabilità Iva manuale o meccanografica?			
I registri risultano regolarmente tenuti in base alla normativa vigente e sono formalmente conformi ad essa?			
Se i registri sono meccanografici la stampa è già stata fatta in versione definitiva?			
Le liquidazioni risultano stampate/trascritte?			
Per le liquidazioni a debito, sono stati verificati i relativi modelli F24 di versamento?			
In presenza di credito Iva 2017, sono stati controllati gli eventuali utilizzi in compensazione orizzontale?			
Gli imponibili del quadro VE corrispondono ai totali dei relativi registri distinti per aliquota?			
Risultano corretti gli importi dell'Iva a debito applicando a ciascun importo imponibile l'aliquota Iva corrispondente?			
Gli imponibili del quadro VF corrispondono ai totali dei relativi registri distinti per aliquota?			
Risultano corretti gli importi dell'Iva credito applicando a ciascun importo imponibile l'aliquota Iva corrispondente?			
In presenza di regimi o metodi particolari (esempio: pro-rata) di determinazione dell'Iva ammessa in detrazione risultano formalmente corretti i relativi calcoli?			
Gli importi del quadro VH corrispondono alle relative liquidazioni periodiche riportate sui registri?			
Gli importi della sezione prima del quadro VL risultano correttamente riportati, con particolare riferimento al credito risultante dall'anno precedente ancora utilizzabile?			

Controllo finale	Sì	No
Tutti i controlli e le verifiche hanno dato esito positivo.	☐	☐

Data	Firma professionista abilitato .....

CHECK LIST VISTO DI CONFORMITÀ PER CREDITO IVA (COMPILABILE)

VERIFICA FATTURE EMESSE (COMPILABILE)

VERIFICA FATTURE ACQUISTI (COMPILABILE)

VERIFICA LIQUIDAZIONI PERIODICHE (COMPILABILE)

CHECK LIST INTERNA PER RIMBORSO IVA (COMPILABILE)

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Dichiarazione contributi Inps ridotti regime forfettario

Il reddito forfettario costituisce base imponibile ai fini previdenziali. Su tale reddito, in sostituzione del regime contributivo ordinario, è possibile applicare la contribuzione ridotta del 35% (sul minimale e sull'eccedenza) fermo restando il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione Separata (i mesi da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata). I soggetti esercenti attività d'impresa presentano, pertanto, entro il termine di decadenza del 28.02 dall'anno per il quale intendano fruire del regime, la dichiarazione telematica.
Al fine di informare la clientela e tenere traccia della scelta effettuata, si forniscono due esempi di dichiarazione da far sottoscrivere.

Esempio n. 1 — **Fac simile dichiarazione inizio attività di impresa con opzione regime Inps agevolato**

Mario Rossi
Via Mazzini, 32
25100 Brescia (BS)

Raccomandata a mano

Spett. Studio Alfa
Via Garibaldi, 50
25100 Brescia (BS)

OGGETTO: inizio attività di impresa con opzione per regime Inps agevolato per soggetti in regime forfettario con sconto contributivo del 35%.

Io sottoscritto Mario Rossi, nato a Brescia il 16.01.1988 e residente a Brescia, in via Mazzini, 32, codice fiscale RSS MRA 88A16 B157V,

comunico e dichiaro quanto segue.

- In sede di inizio attività intendo optare per il regime contributivo Inps agevolato per i soggetti che iniziano un'attività in regime forfettario agevolato. Questo comporterà il versamento dei contributi che deriveranno dal calcolo di una riduzione (-35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito sia all'eventuale parte di reddito eccedente il minimale. Sono a conoscenza che nel caso in cui l'importo complessivamente versato risulti inferiore all'importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, sarà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato. Ai fini dell'accredito di 12 mesi di contribuzione, dunque, dovrà essere versata una somma pari all'importo del contributo dovuto sul minimale. Ove sia effettuato un versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario ma inferiore rispetto al dovuto, si procederà al recupero della differenza, nel rispetto del limite del 65%. **Questo potrà comportare l'accredito di un numero proporzionale di mesi inferiori all'intera annualità e quindi avere riflessi negativi in termini pensionistici, rispetto al versamento dei contributi nella misura ordinaria.**
- Sono a conoscenza che l'uscita dal regime agevolato Inps si potrà verificare in caso del venir meno dei requisiti che hanno consentito l'applicazione del beneficio oppure di scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato. **Intendo dunque aderire al regime contributivo agevolato, fino a quando non comunicherò una diversa intenzione; in tal caso sono a conoscenza che il versamento dei contributi pieni avverrà a partire dall'anno successivo alla data di comunicazione all'Inps della revoca del regime contributivo agevolato.**
- Esonero, pertanto, codesto studio professionale da qualsiasi responsabilità al riguardo.

In fede.

Brescia, 4.02.2019 — *(Luogo e data)*

Mario Rossi — *(Firma)*

FAC SIMILE DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITÀ DI IMPRESA CON OPZIONE REGIME INPS AGEVOLATO (COMPILABILE)

Dichiarazione contributi Inps ridotti regime forfettario
(segue)

Esempio n. 2 **Fac simile dichiarazione inizio attività di impresa senza opzione regime Inps agevolato**

Mario Rossi
Via Mazzini, 32
25100 Brescia (BS)

Raccomandata a mano

Spett. Studio Alfa
Via Garibaldi, 50
25100 Brescia (BS)

OGGETTO: inizio attività di impresa senza opzione per regime Inps agevolato per soggetti in regime forfettario con sconto contributivo del 35%.

Io sottoscritto Mario Rossi, nato a Brescia il 16.01.1988 e residente a Brescia, in via Mazzini, 32, codice fiscale RSS MRA 88A16 B157V,

comunico e dichiaro quanto segue.

- In sede di inizio attività, non intendo optare per il regime contributivo Inps agevolato per i soggetti che iniziano una attività in regime forfettario agevolato.
- Questo comporterà il versamento dei contributi ordinari, senza il calcolo di una riduzione (-35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, che all'eventuale parte di reddito eccedente il minimale.
- Sono a conoscenza che la rinunzia, qui effettuata, a tale tipo di agevolazione non potrà più consentire, in futuro, la scelta per il versamento in misura ridotta dei contributi Inps.
- Esonero, pertanto, codesto studio professionale da qualsiasi responsabilità al riguardo.

In fede.

Brescia, 4.02.2019
(Luogo e data)

Mario Rossi
(Firma)

FAC SIMILE DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITÀ DI IMPRESA SENZA OPZIONE REGIME INPS AGEVOLATO (COMPILABILE)

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Scadenze e adempimenti di bilancio

Si schematizzano i principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio, evidenziandone i fondamentali aspetti operativi e le soluzioni ritenute più cautelative ai fini civilistici e fiscali. Si ricorda che è necessario depositare, presso il Registro delle Imprese, il bilancio compilato secondo lo standard Xbrl, la cui nuova tassonomia è da utilizzare obbligatoriamente dal 1.03.2019 per gli esercizi chiusi il 31.12.2018 o in data successiva.

Adempimenti	Scadenze indicative	Termini	
		Ordinari	Bilancio consolidato o particolari esigenze
• Redazione del progetto di bilancio da parte - degli amministratori: - stato patrimoniale; - conto economico; - nota integrativa; - rendiconto finanziario (se obbligatorio).	Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.	**31.03**[1]	**30.05**[1]
Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se obbligatoria).	Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i **15 giorni che precedono l'assemblea** e fino a che sia approvato.		
Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo.			
Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati.	Entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. E fino a quando il bilancio non sia approvato.	**15.04**[1]	**14.06**[1]
Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell'assemblea[2]**.**	Entro gli **8** giorni precedenti l'adunanza.	**22.04**[1]	**21.06**[1]
Assemblea di approvazione del bilancio[3]**.**	Entro **120** giorni dalla chiusura dell'esercizio[4].	**30.04**[1]	**29.06**[1]
Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica).	Entro **30** giorni dall'approvazione del bilancio.	**30.05**[1]	**29.07**[1]
Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica.	Entro l'ultimo giorno del **10° mese** successivo alla chiusura del periodo d'imposta[5].	**31.10** (Se l'esercizio coincide con l'anno solare)	
Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari.	Entro **3 mesi** dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.	**31.01** (successivo)	

Note

1. In caso di anno non bisestile.
2. L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese (art. 2479-bis C.C.).
3. L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
4. **Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, se previsto dallo statuto, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (art. 2478-bis e art. 2364, c. 2 C.C.).
5. Entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura del periodo di imposta per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare.

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Scadenze e adempimenti di bilancio (segue)

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Delibera di approvazione del bilancio e, nella stessa sede, delibera sulla destinazione degli utili.

Da riportare sul libro delle assemblee dei soci.

Distribuzione utili

- La società di capitali opera una ritenuta del **26,00%**, a titolo d'imposta sugli utili, in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni **non qualificate**, non possedute nell'esercizio dell'impresa.
- Le ritenute sui dividendi devono essere versate entro il 15.04, 15.07, 15.10 e 15.01 di ciascun anno, se operate nel trimestre solare precedente (art. 8, n. 5 D.P.R. 602/1973).
- In relazione a **partecipazioni qualificate**[1] non deve essere operata alcuna ritenuta, per gli utili maturati fino al 2017.
- Per gli utili **maturati** e **percepiti** dal 2018 si applica la ritenuta d'imposta del 26%.

La **delibera** di distribuzione di utili ai soci deve essere assoggettata a **registrazione** (art. 4 Tariffa, Parte Prima D.P.R. 131/1986) entro **20** giorni dalla delibera stessa (risoluzione 22.11.2000, n. 174/E).

Nota[1]

- Sono non qualificate le partecipazioni, i titoli o diritti che rappresentino una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria non superiore al 2% o al 20% (società di capitale), ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio non superiore al 5% o al 25% (società di persone), secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (art. 67, c. 1, lett. c-bis Tuir).
- **La disciplina** previgente **resta in vigore per gli utili maturati fino all'esercizio 2017** e la cui distribuzione **è deliberata dal 1.01.2018 al 31.12.2022.**

- **Invio telematico del bilancio al Registro delle Imprese, unitamente a:**
  - verbale dell'assemblea che approva il bilancio;
  - relazione sulla gestione (se obbligatoria);
  - relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale;
  - elenco dei soci, riferito alla data di approvazione del bilancio.

Entro 30 giorni dall'approvazione (art. 2435 C.C.)

Elenco soci	**S.p.a. e S.a.p.a. non quotate**	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio deve essere depositato, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, l'elenco dei soci alla data dell'assemblea che approva il bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute e dei soggetti, diversi dai soci, che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato con l'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci, a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.	Circolare Consiglio nazionale notariato 21.08.1993, n. 1943
		Nel caso in cui non vi sia stata alcuna variazione, rispetto a quello già depositato, l'elenco non deve essere inviato (ma confermato).	Art. 12 D.P.R. 558/1999
	S.r.l.	**È stato abrogato l'obbligo di tenuta del libro dei soci in capo alle S.r.l.**, con conseguente modifica delle disposizioni dell'art. 2478-bis C.C. Pertanto, in sede di deposito al Registro delle Imprese del bilancio, **non deve più essere allegato l'elenco dei soci**.	Art. 16, c. 12-octies D.L. 185/2008

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Tipologie di bilancio per le società di capitali

Si presenta uno schema sintetico inerente gli adempimenti obbligatori relativi alle tipologie di bilancio presenti per le società di capitali.

Denominazione sociale	Beta S.r.l.

Dati di bilancio	2018	2017
Volume ricavi	9.000.000,00	8.900.000,00
Totale attivo	5.200.000,00	5.000.000,00
Dipendenti	20	19

Adempimenti	☐ Bilancio per micro impresa[1]	☐ Bilancio abbreviato[2]	☒ Bilancio ordinario[3]
Possibilità di capitalizzare spese di ricerca e costi di pubblicità.	No	No	No
Presenza area straordinaria conto economico.	No	No	No
Principio di prevalenza della sostanza sulla forma.	Sì	Sì	Sì
Obbligo di iscrizione dei derivati (sia di copertura sia non di copertura) al fair value.	No	Sì	Sì
Valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti al costo ammortizzato.	No	No	Sì
Presenza conti d'ordine.	No	No	No

Note			Requisiti dimensionali*	Documenti che compongono il bilancio
	1.	Bilancio per micro impresa	• Volume ricavi ≤ 350.000 • Totale attivo ≤ 175.000 • Dipendenti ≤ 5	• Stato patrimoniale (con integrazioni)** • Conto economico
	2.	Bilancio abbreviato (piccole Imprese)	• Volume ricavi ≤ 8.800.000 • Totale attivo ≤ 4.400.000 • Dipendenti ≤ 50	• Stato patrimoniale • Conto economico • Nota integrativa • **Esonero da rendiconto finanziario**
	3.	Bilancio ordinario (grandi imprese)	• Volume ricavi > 8.800.000 • Totale attivo > 4.400.000 • Dipendenti > 50	• Stato patrimoniale • Conto economico • Nota integrativa • Relazione sulla gestione • **Rendiconto finanziario**
	*	2 su 3 di tali parametri devono essere superati per 2 esercizi consecutivi per accedere alle semplificazioni previste per microimprese e piccole imprese.		
	**	Devono essere riportate in calce allo stato patrimoniale le informazioni su impegni, garanzie, passività potenziali e rapporti con amministratori. È necessario un maggior dettaglio in merito ai rapporti con le imprese sottoposte al controllo della controllante.		

CHECK LIST TIPOLOGIE BILANCIO PER SOCIETÀ DI CAPITALI (COMPILABILE)

Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio

Il bilancio di esercizio impone il calcolo del carico fiscale per determinare le imposte correnti di competenza, il relativo debito o credito nei confronti dell'Erario e la conseguente gestione contabile e finanziaria. Si propone una check list per controllare i principali elementi fiscali che richiedono una valutazione aggiuntiva in sede di determinazione della base imponibile.

CONTROLLI FISCALI DI BILANCIO					
Descrizione	**Verifiche**	**Sì**	**No**	**Non pres.**	**Osservazioni**
Principi generali	I componenti positivi e negativi sono stati imputati al conto economico in base al principio di competenza, inerenza e oggettiva determinabilità?	☐	☐	☐	
	Sono stati controllati i componenti di reddito deducibili per cassa (compensi amministratori, imposte, quote associative, ecc.)?	☐	☐	☐	
	Sono stati considerati nel calcolo del reddito imponibile anche i ricavi o rimanenze eventualmente non inseriti nel conto economico?	☐	☐	☐	
	Sono stati esclusi dal calcolo del reddito imponibile i costi non inseriti nel conto economico?	☐	☐	☐	
	I **criteri di valutazione** sono rimasti invariati rispetto all'anno precedente?	☐	☐	☐	
	La valutazione è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività?	☐	☐	☐	
Valore delle immobilizzazioni	Il costo delle immobilizzazioni è stato contabilizzato comprendendo gli oneri accessori di diretta imputazione e l'eventuale parte di Iva non recuperata?	☐	☐	☐	
	Le svalutazioni sono state rese indeducibili?	☐	☐	☐	
	I componenti positivi e negativi relativi agli immobili non strumentali, di cui all'art. 90 Tuir, sono stati considerati irrilevanti ai fini fiscali?	☐	☐	☐	
Ammortamento	Le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono state calcolate in base alle aliquote previste dal D.M. 31.12.1988?	☐	☐	☐	
	Gli ammortamenti sono stati calcolati sui beni entrati in funzione?	☐	☐	☐	
	L'avviamento è stato acquistato a titolo oneroso o deriva da operazioni straordinarie?	☐	☐	☐	
	La quota di ammortamento dedotta dell'**avviamento** è non superiore a 1/18 del costo?	☐	☐	☐	
	La quota dedotta dei **marchi** è non superiore a 1/18 del costo?	☐	☐	☐	
	La quota di ammortamento dedotta dei diritti di utilizzazione delle **opere dell'ingegno**, dei brevetti industriali è non superiore al 50%?	☐	☐	☐	
	Per i nuovi beni strumentali acquistati nell'anno le quote di ammortamento sono state dedotte maggiorandole del 40%?	☐	☐	☐	
	Per i nuovi beni strumentali con caratteristiche "Industria 4.0" acquistati nell'anno, le quote di ammortamento sono state dedotte maggiorandole del 150%?	☐	☐	☐	
	E per i beni immateriali correlati maggiorandole del 40%?	☐	☐	☐	
	La quota di ammortamento dedotta dei **diritti di concessione** è stata calcolata in relazione alla durata stabilita nel contratto o dalla legge?	☐	☐	☐	
	L'ammortamento dei **terreni** e relativa quota capitale dei canoni di leasing sono stati considerati indeducibili?	☐	☐	☐	
	È stato effettuato l'ammortamento in misura inferiore a quella stabilita dalla norma?	☐	☐	☐	
	La parte di costo non ammortizzata e non dedotta nell'esercizio di competenza è stata recuperata negli esercizi successivi, non oltre il limite dei coefficienti fiscali previsti per ogni esercizio?	☐	☐	☐	
	Per i beni di valore inferiore a € 516,46 è stato dedotto integralmente l'ammortamento nell'esercizio di sostenimento del costo?	☐	☐	☐	
Insussistenze e sopravvenienze su cespiti	In caso di furto di cespiti, il costo non ancora ammortizzato è stato considerato deducibile dal reddito di impresa, come insussistenza solo se l'evento è dimostrabile tramite idonea documentazione?	☐	☐	☐	
	Se esistono polizze assicurative, il risarcimento è stato contabilizzato nelle sopravvenienze attive?	☐	☐	☐	
Rivalutazione dei beni	Se negli esercizi precedenti sono state operate rivalutazioni solo ai fini civilistici, è stata determinata la quota indeducibile ai fini fiscali?	☐	☐	☐	
Plusvalenze e minusvalenze	La plusvalenza derivante dalla cessione di immobilizzazioni è stata rateizzata (in presenza dei requisiti previsti)?	☐	☐	☐	

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio (segue)

CONTROLLI FISCALI DI BILANCIO (segue)					
Descrizione	**Verifiche**	**Sì**	**No**	**Non pres.**	**Osservazioni**
Spese di manutenzione	Le spese di manutenzione straordinaria sono state imputate a incremento del costo dei beni cui si riferiscono?	☐	☐	☐	
	Sono state verificate le esatte registrazioni delle manutenzioni su beni di terzi e dei contratti di assistenza?	☐	☐	☐	
	È stato verificato il rispetto del plafond del 5% per la deduzione delle spese di manutenzione ordinaria?	☐	☐	☐	
Partecipazioni	Sono detenute partecipazioni in società **residenti all'estero** white list?	☐	☐	☐	
	E in società residenti all'estero black list?	☐	☐	☐	
	È stata verificata la presunzione di **esterovestizione** per le società residenti all'estero?	☐	☐	☐	
	Il **reddito delle società Cfc** è stato imputato secondo le disposizioni previste?	☐	☐	☐	
	Sono state individuate le partecipazioni che godono del **regime Pex**?	☐	☐	☐	
	In caso di cessione di partecipazioni Pex, è stata effettuata la variazione in diminuzione del 95% sulla plusvalenza realizzata?	☐	☐	☐	
	In caso di cessione di partecipazioni non Pex, le plusvalenze e le minusvalenze sono state considerate imponibili o deducibili ai fini delle imposte dirette?	☐	☐	☐	
Autoveicoli	L'Iva relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli superiori a 350 c.c.) e dei relativi componenti e ricambi non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione è stata detratta nella misura del **40%**?	☐	☐	☐	
	La detrazione Iva al 100% è stata applicata, ai veicoli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, quando sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio?	☐	☐	☐	
	Per i transiti stradali l'Iva è stata ammessa in detrazione nella stessa misura dell'imposta relativa all'acquisto del bene?	☐	☐	☐	
	I costi di acquisto, gestione e manutenzione delle autovetture, ciclomotori e motocicli inerenti all'attività d'impresa, arte o professione sono stati considerati deducibili al **20%**, nei limiti di importo previsti dal Tuir?	☐	☐	☐	
	I costi dei beni utilizzati esclusivamente in modo strumentale nell'attività d'impresa sono stati considerati deducibili al **100%**?	☐	☐	☐	
	Per gli agenti di commercio i costi di acquisto, gestione e manutenzione sono stati considerati deducibili per l'80% del loro ammontare, con i limiti d'importo previsti dal Tuir?	☐	☐	☐	
	L'autovettura concessa al dipendente in uso promiscuo è stata considerata deducibile nel limite del 70% dei costi, senza alcun limite di spesa?	☐	☐	☐	
	Se i mezzi di trasporto sono utilizzati in locazione o noleggio, sono rispettati i limiti di deducibilità dei relativi canoni?	☐	☐	☐	
	In caso di cessione di veicoli, la plusvalenza o minusvalenza è stata calcolata nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento dedotto e quello complessivamente effettuato?	☐	☐	☐	
Leasing	Il costo dei canoni per i contratti stipulati dal 29.04.2012 è stato ammesso in deduzione in un periodo non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento, corrispondente al coefficiente di ammortamento ordinario, stabilito in relazione all'attività esercitata dall'impresa (tra 11 e 18 anni per gli immobili)?	☐	☐	☐	
	Per i contratti stipulati dal 29.04.2012 relativi alle **autovetture delle imprese** la deducibilità è stata calcolata per un periodo non inferiore all'intero periodo di ammortamento (48 mesi)?	☐	☐	☐	
	È stato rilevato l'eventuale risconto attivo in base al principio di competenza?	☐	☐	☐	
	È stata evidenziata la quota parte di oneri finanziari per il calcolo della base imponibile Irap e del valore deducibile ai fini Ires?	☐	☐	☐	

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio (segue)

CONTROLLI FISCALI DI BILANCIO (segue)					
Descrizione	**Verifiche**	**Sì**	**No**	**Non pres.**	**Osservazioni**
Leasing (segue)	È stato calcolato il valore attuale delle rate non scadute, l'onere finanziario teorico, il valore del bene in leasing e le quote teoriche di ammortamento per la evidenziazione in nota integrativa?	☐	☐	☐	
	Sono state controllate le eventuali cessioni di contratti di leasing?	☐	☐	☐	
	La quota capitale relativa al terreno è stata considerata indeducibile fiscalmente?	☐	☐	☐	
	Per i nuovi beni strumentali acquisiti in leasing nell'anno i canoni di locazione finanziaria sono stati dedotti maggiorandoli del 40%?	☐	☐	☐	
	Per i nuovi beni strumentali con caratteristiche "Industria 4.0" acquisiti in leasing nell'anno i canoni di locazione finanziaria sono stati dedotti maggiorandoli del 150%?	☐	☐	☐	
	E per i beni immateriali correlati maggiorandoli del 40%?	☐	☐	☐	
Crediti	L'ammontare dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti stanziato è superiore allo **0,50% dei crediti**?	☐	☐	☐	
	Esiste la suddivisione tra fondo svalutazione crediti deducibile e fondo non deducibile?	☐	☐	☐	
	L'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti ha superato il **5% dei crediti** risultanti a fine esercizio?	☐	☐	☐	
	Sono stati dedotti i crediti di modesto importo (€ 2.500,00/ € 5.000,00) scaduti da almeno 6 mesi, i crediti prescritti e i crediti cancellati dal bilancio, in applicazione dei principi contabili?	☐	☐	☐	
	Sussiste documentazione a supporto delle perdite su crediti?	☐	☐	☐	
Rimanenze	Le rimanenze sono state valutate in base all'art. 92 Tuir?	☐	☐	☐	
	Le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale sono valutati sulla base dei corrispettivi pattuiti o liquidati?	☐	☐	☐	
Patrimonio netto	Le riserve di utili sono state distinte tra quelle generate con utili realizzati fino al 31.12.2007, dal 1.01.2008 fino al 2016, nel 2017e nel 2018?	☐	☐	☐	
	Nella distribuzione di riserve, sono state rispettate le presunzioni di prioritaria distribuzione e le disposizioni sulle riserve in sospensione d'imposta?	☐	☐	☐	
Dividendi	Sono state correttamente applicate le ritenute sui dividendi distribuiti?	☐	☐	☐	
	Sono stati percepiti dividendi, con eventuale ripresa parziale ai fini Ires (variazione in diminuzione pari al 95%)?	☐	☐	☐	
	I dividendi percepiti da società residenti in Paesi black list sono stati considerati imponibili al 100%?	☐	☐	☐	
	I dividendi incassati da società Cfc sono stati esclusi da tassazione?	☐	☐	☐	
Fondi	L'accantonamento a fondo rischi e oneri effettuato presenta i requisiti di certezza e determinabilità oggettiva?	☐	☐	☐	
	Gli accantonamenti per operazioni e concorsi a premio superano rispettivamente il 30% e il 70% degli impegni assunti nell'esercizio?	☐	☐	☐	
	Sono suddivisi per anno di formazione?	☐	☐	☐	
Spese di rappresentanza	Sono stati verificati i requisiti di **inerenza e congruità delle spese**?	☐	☐	☐	
	Le spese di rappresentanza sono state ammesse in deduzione nel limite commisurato all'ammontare dei **ricavi e proventi della gestione caratteristica** dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi, relativa allo stesso periodo?	☐	☐	☐	
	Sono state dedotte le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario **non superiore a € 50,00**?	☐	☐	☐	
	Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande (anche se classificabili spese di rappresentanza) sono considerate deducibili nella misura del 75%, purché inerenti?	☐	☐	☐	

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio (segue)

CONTROLLI FISCALI DI BILANCIO (segue)					
Descrizione	**Verifiche**	**Sì**	**No**	**Non pres.**	**Osservazioni**
Spese di telefonia mobile	Il costo di acquisto del **telefono cellulare** e le relative spese di esercizio (manutenzioni, riparazioni, canoni fissi, consumi, ammortamenti, ecc.) sono stati considerati deducibili nella misura del 80%?	☐	☐	☐	
	La relativa Iva è stata considerata detraibile nella misura del 50%?	☐	☐	☐	
	Gli oneri relativi a telefoni cellulari utilizzati su veicoli adibiti al trasporto merci, nei limiti di un telefono per veicolo, di proprietà di **autotrasportatori** iscritti al relativo Albo sono stati dedotti al 100%?	☐	☐	☐	
Spese di telefonia fissa	I costi di acquisto della **telefonia fissa** [compresi il software, i beni utilizzati per la connessione telefonica (modem, router), esclusi i costi relativi al Pc] e le relative spese di impiego e manutenzione sono stati considerati deducibili nella misura dell'80%?	☐	☐	☐	
	La relativa Iva è stata considerata detraibile nella misura del 100%?	☐	☐	☐	
Spese per prestazioni di lavoro	I compensi agli **amministratori** e relativi contributi (da recuperare ai fini Irap) sono stati considerati in base al principio di cassa?	☐	☐	☐	
	I compensi per **lavoro interinale** sono stati distinti tra costi del personale e compensi per la prestazione?	☐	☐	☐	
	Le eventuali prestazioni occasionali (non deducibili ai fini Irap) eccedono il limite di € 5.000,00 (per l'assoggettamento a contribuzione previdenziale)?	☐	☐	☐	
	I costi relativi alle assicurazioni obbligatorie, spese relative agli apprendisti, spese sostenute per il personale assunto con contratto di formazione e lavoro, spese sostenute per i soggetti disabili, costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo e i costi relativi ai contratti a tempo indeterminato sono stati considerati deducibili ai fini Irap?	☐	☐	☐	
	I **rimborsi delle spese** di vitto e alloggio, nonché le spese di trasporto sostenute da dipendenti o collaboratori per le trasferte sono stati considerati deducibili nei limiti previsti?	☐	☐	☐	
	Si è dedotta, ai fini Irap, la quota delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti?	☐	☐	☐	
	Le liberalità a favore dei dipendenti non eccedono il limite di esenzione per ciascun dipendente?	☐	☐	☐	
Altri oneri fiscali	È stato dedotto il 20% dell'Imu versata per gli immobili strumentali (40% dal 2019)?	☐	☐	☐	
	Si è verificato se esistono **interessi passivi** indeducibili, ai sensi dell'art. 96 Tuir, mediante il confronto dell'eccedenza rispetto agli interessi attivi con il 30% del Rol?	☐	☐	☐	
	Esistono riporti dall'esercizio precedente di interessi passivi o Rol?	☐	☐	☐	
	Esiste un'eccedenza di interessi passivi o di Rol da rinviare al futuro?	☐	☐	☐	
	Sono state considerate le **differenze su cambi** realizzate?	☐	☐	☐	
	Sono state escluse le differenze su cambi non realizzate?	☐	☐	☐	
	Sono state considerate indeducibili le imposte per le quali la norma stabilisce tale trattamento fiscale?	☐	☐	☐	
	Sono state considerate indeducibili eventuali sanzioni amministrative e pene pecuniarie?	☐	☐	☐	
	È stato effettuato il test di operatività per le società di comodo, ovvero si è verificato se si rientra in una delle cause di disapplicazione o esclusione?	☐	☐	☐	
	La società è considerata non operativa per effetto delle perdite conseguite nel precedente quinquennnio, ovvero in 4 periodi d'imposta e nel restante ha conseguito un reddito inferiore a quello minimo presunto?	☐	☐	☐	
	Sono stati verificati i presupposti per la deducibilità delle spese per operazioni commerciali effettuate con Paesi black list?	☐	☐	☐	
	È stata raccolta la documentazione che attesta l'esistenza di cause esimenti?	☐	☐	☐	
	Sono state individuate le società controllate/collegate residenti in paesi a fiscalità privilegiata?	☐	☐	☐	
	Sono stati controllati i **valori deducibili ai fini Irap** in base al metodo utilizzato?	☐	☐	☐	
Agevolazioni	Le erogazioni liberali e gli oneri di utilità sociale sono contenuti nei rispettivi limiti di deducibilità?	☐	☐	☐	
	Sono stati verificati i requisiti per fruire dell'aiuto alla crescita economica (**Ace**), che esclude dalla base imponibile del reddito d'impresa il rendimento nozionale riferibile a nuovi apporti di capitale di rischio (anche per i soggetti Irpef)?	☐	☐	☐	
Perdite fiscali	Si è verificato se risultano perdite pregresse illimitatamente riportabili dalla precedente dichiarazione?	☐	☐	☐	
	Le perdite pregresse sono state compensate con l'eventuale imponibile dell'esercizio del limite dell'80%?	☐	☐	☐	

CHECK LIST CONTROLLI FISCALI BILANCIO (COMPILABILE)

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Tassa annuale libri sociali

Entro il 16.03.2019 le società di capitali devono provvedere al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfettaria, utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche.

SOGGETTI INTERESSATI	**Società di capitali**	• S.r.l. • S.p.a. • S.a.p.a.	
	Altri soggetti obbligati	• Società di capitali in liquidazione ordinaria. • Società di capitali in procedura concorsuale, se permane l'obbligo di tenuta dei libri (con esclusione delle società fallite): - concordato preventivo; - liquidazione coatta amministrativa; - amministrazione straordinaria. • Società consortili. • Aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti.	
	Soggetti esonerati	• Società cooperative. • Società di mutua assicurazione. • Consorzi che non hanno la forma di società consortile.	
		Società di capitali dichiarate fallite	• Il curatore fallimentare non è tenuto alla redazione delle scritture contabili previste dall'art. 2214 Codice Civile, bensì a quelle previste dalla legge fallimentare. La norma dispone che sono vidimate dal giudice delegato "senza spese". • Non sussisterebbe, invece, secondo la tesi ministeriale, l'ipotesi di esonero dal pagamento della tassa annuale forfetaria di concessione governativa.
IMPORTO	**Misura forfettaria**	Indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l'anno.	
	Capitale sociale/Fondo di dotazione al 1.01.2019	Fino a € 516.456,90	**€ 309,87**
		Oltre € 516.456,90	**€ 516,46**
VERSAMENTO	**Mod. F24 - sezione Erario**	Codice tributo	7085
		Periodo di riferimento	2019
			Entro il 16.03.2019
	Compensazione	• L'importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili. • In ogni caso, deve essere presentato il mod. F24, anche se a zero.	

Esempio — **Scrittura contabile per pagamento tassa annuale libri sociali**

E B 14	**P** C IV 1	• **Versamento effettuato da società di capitali** 16.03.2019 Imposte e tasse dell'esercizio a Banca c/c *Pagamento tassa annuale forfetaria per società con capitale sociale non superiore a € 516.456,90.*		309,87

Nota bene	La tassa è deducibile nell'anno in cui è pagata.

ESEMPIO COMPILAZIONE MODELLO DI PAGAMENTO UNICO UNIFICATO

PAGAMENTO MEDIANTE BOLLETTINO PER SOCIETÀ COSTITUITE DOPO IL 1.01.2019

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

NON SOLO IMPRESA

Reddito di cittadinanza

Si riassumono gli elementi principali del reddito di cittadinanza, evidenziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

REDDITO DI CITTADINANZA	**È una misura di reinserimento nel mondo del lavoro** che serve ad integrare i redditi familiari.	
	Obiettivi	• Migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. • Aumentare l'occupazione. • Contrastare la povertà e le disuguaglianze.
REQUISITI	• Essere cittadini italiani, europei o lungo soggiornanti e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa. • ISEE inferiore a € 9.360,00 annui. • Patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, fino a € 30.000,00 annui. • Patrimonio finanziario non superiore a € 6.000,00 che può arrivare fino a € 20.000,00 per le famiglie con persone disabili.	
DURATA	• **Il reddito di cittadinanza dura 18 mesi:** - **entro i primi 12 mesi,** la 1ª offerta di lavoro potrà arrivare nel raggio di 100 km - 100 minuti di viaggio. Se rifiutata, la 2ª offerta potrà arrivare nel raggio di 250 km e se anche questa è rifiutata, la 3ª offerta potrà arrivare da tutta Italia; - **dopo il 1° anno**, anche la 1ª offerta potrà arrivare fino a 250 km, mentre la 3ª potrà arrivare da tutto il territorio nazionale; - **dopo i 18 mesi** tutte le offerte possono arrivare da tutto il territorio nazionale. Per le famiglie con persone con disabilità, le offerte di lavoro non potranno mai superare i 250 km.	
DOMANDA	Il reddito di cittadinanza può essere richiesto alle Poste Italiane, sia direttamente all'ufficio postale sia in via telematica, oppure al CAF. L'Inps verifica se si è in possesso dei requisiti. Il reddito di cittadinanza viene erogato attraverso una normalissima prepagata di Poste Italiane. Dopo l'accettazione, il beneficiario verrà contattato dai Centri per l'impiego per individuare il percorso di formazione o di reinserimento lavorativo da attuare.	
ESCLUSIONE	• **È escluso dal reddito di cittadinanza chi:** - non sottoscrive il Patto per il Lavoro o per l'Inclusione sociale; - non partecipa alle iniziative formative e non presenta una giustificazione; - non aderisce ai progetti utili per la comunità predisposti dai Comuni; - rifiuta la 3ª offerta congrua; - non aggiorna le autorità competenti sulle variazioni del proprio nucleo; - fornisce dati falsi. In questo caso, si rischiano da 2 a 6 anni di carcere.	
INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE	• Sono previsti incentivi per le imprese che assumono i beneficiari del reddito di cittadinanza e per agevolare l'imprenditorialità. • Le imprese che assumono chi riceve il reddito di cittadinanza potranno ottenere un incentivo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero di mensilità già ricevute dal beneficiario.	
PENSIONE DI CITTADINANZA	**Requisiti**	• ISEE familiare inferiore a € 9.360 all'anno. • Patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa, non superiore a € 30.000. • Patrimonio finanziario inferiore a € 6.000, € 8.000 se si è in coppia.

TAVOLE RIEPILOGATIVE (ESEMPI DI NUCLEI FAMILIARI E CONGRUITÀ DELL'OFFERTA DI LAVORO)

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

AGEVOLAZIONI

Beni strumentali ("Nuova Sabatini") – Anno 2019

Con il decreto direttoriale n. 1338 del 28.01.2019 è disposta, a partire dal 7.02.2019, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie pari a € 480 milioni. Con il decreto direttoriale n. 1337 del 28.01.2019 è disposto, altresì, l'accoglimento delle prenotazioni pervenute nel mese di dicembre 2018 e non soddisfatte per insufficienza delle risorse disponibili, che non richiede un ulteriore invio da parte delle banche. Inoltre, le domande inviate dalle imprese alle banche/intermediari finanziari entro il 4.12.2018 possono essere oggetto di prenotazione da parte dei medesimi istituti a partire dal 1.02.2019.
La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l'agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

BENEFICIARI

- Possono beneficiare dell'agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:
  - sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese;
  - sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  - non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  - non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
  - hanno sede in uno Stato Membro, purché provvedano all'apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento.

PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

- I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per "impianti e macchinari", "attrezzature industriali e commerciali" e "altri beni" ovvero spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'art. 2424 C.C., nonché a software e tecnologie digitali.

Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a "immobilizzazioni in corso e acconti".

- Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
  - autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito;
  - correlazione dei beni oggetto dell'agevolazione all'attività produttiva svolta dall'impresa.

AGEVOLAZIONE

- Le agevolazioni consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all'Addendum alla convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.
- **Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" fino all'80% dell'ammontare del finanziamento stesso, deve essere:**
  - di durata non superiore a 5 anni;
  - di importo compreso tra € 20.000,00 e € 2 milioni;
  - interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.
- Il contributo è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:
  - 2,75% per gli investimenti ordinari;
  - 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. "Industria 4.0").

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di marzo 2019

Scad. 2019	Tributo Contributo	Descrizione
Sabato[1] 2 marzo	**Imposta di registro**	**Contratti di locazione** - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dall'1.02.2019, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Giovedì 7 marzo	**Sostituti d'imposta**	**Certificazione Unica 2019** - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate, per via telematica, della certificazione unica (modello ordinario). L'inoltro all'Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31.10.2019 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
	Assistenza fiscale	**Ricezione dei dati mod. 730-4:** Termine di invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 per il 2019 (quadro CT della Certificazione Unica) per i sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la comunicazione e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente ovvero che non hanno provveduto all'aggiornamento dell'indirizzo telematico in caso di variazione dell'intermediario (Circ. Ag. Entrate 3/E/2019).
Venerdì 8 marzo	**Spese sanitarie**	**Mod. 730 precompilato** - Termine entro il quale il contribuente può presentare opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata.
Giovedì 14 marzo	**Voucher digitalizzazione**	**Domanda** - Termine di presentazione al MISE della domanda di ammissione al voucher digitalizzazione delle PMI.
Venerdì 15 marzo	**Iva**	**Registrazione** - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
	Associazioni sportive dilettantistiche	**Registrazioni** - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Sabato[1] 16 marzo	**Imposte dirette**	**Versamento ritenute** - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Iva	**Liquidazione e versamento** - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di febbraio 2019, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2019.
		Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'IVA a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
	Imposta sugli intrattenimenti	**Versamento** - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	**Versamento** - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Tassa concessioni governative	**Versamento** - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti.

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Principali adempimenti mese di marzo 2019 (segue)

Scad. 2019	Tributo Contributo	Descrizione
Sabato[1] 16 marzo (segue)	**Inps**	**Contributi previdenziali ed assistenziali** - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
Mercoledì 20 marzo	**Conai**	**Denuncia** - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Lunedì 25 marzo	**Iva**	**Elenchi Intrastat** - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, **sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi**, e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modificati, inoltre, i limiti per l'individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi (Provv. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499).
Sabato[1] 30 marzo	**Imposta di registro**	**Contratti di locazione** - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Domenica[1] 31 marzo	**Sostituto d'imposta**	**Certificazione unica -** Termine di consegna ai percipienti della certificazione unica 2019 da parte dei sostituti d'imposta (art. 7-quater, cc. 14, 15 D.L. 193/2016).
	Iva	**Cessioni di carburante** - Termine di trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di carburante effettuate nel mese precedente (Provv. Ag. Entrate 28.05.2018).
		Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Esterometro - Termine di invio telematico della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al mese precedente (Provv. Ag. Entrate 89757/2018).
	Libro unico del lavoro	**Adempimento** - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Inps	**Flusso UniEmens** - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
		Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2018, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	**Dichiarazione** - Termine di presentazione telematica, all'Agenzia delle Entrate, della dichiarazione per il 2018 dei dati relativi all'imposta sulle transazioni finanziarie, mediante il modello FTT.
	Bilancio	**Adempimento** - Termine di redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione. Entro il 31.03 il bilancio e la relazione devono essere trasmessi agli organi di controllo.
	Firr	**Versamento** - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l'Enasarco, mediante versamento telematico.
	Quotazione delle PMI	**Credito d'imposta** - Termine di presentazione dell'istanza, da parte delle PMI, per il riconoscimento del credito d'imposta relativo alle spese di consulenza sostenute nel 2018 per la quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione (D.M. 23.04.2018).
	Enti associativi	**Modello EAS** - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2018 si siano verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati.
	Erogazioni liberali alla cultura	**Comunicazione** - Termine per la comunicazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell'anno 2018 e del relativo ammontare [art. 100, c. 2, lett. m) Tuir].
	Enti locali	**Bilanci preventivi** - Termine di approvazione dei bilanci di previsione 2019-2021 degli enti locali (D.M. 25.01.2019).

Nota[1]

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl